



NOTAIO
Nicola Grassano

Repertorio n.17840

Raccolta n.5577-

DEPOSITO DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici dicembre millenovecentonovantotto;

1998

23.12.

27.12.

16 dicembre 1998;

/Kru 1"

in Matera, vico XX Settembre n.6;

innanzi a me dott. Nicola GRASSANO, Notaio in Montescaglioso,

iscritto nel ruolo del distretto notarile di Matera;

senza presenza di testimoni, per rinunzia fattavi dalle parti

- che hanno i requisiti di legge - di comune accordo e con il

mio consenso;

sono comparsi:

- CALIA GIOVANNI, geologo, nato a Rodi Egeo (Grecia) il 29 settembre 1940, residente in Matera, via Castello n.42/A, codice fiscale CLA GNN 40P29 Z115A;

- DELICIO DOMENICO, sindacalista, nato a Bernalda il 16 settembre 1920, residente in Matera, Piazza degli Olmi n.38/7, codice fiscale DLC DNC 20P16 A801N;

- DAVID VINCENZO, sindacalista, nato a Pomarico il 28 febbraio 1952, residente in Matera, viale Italia n.2, codice fiscale DVD VCN 52B28 G806U;

- MARCONE FRANCESCO, sindacalista, nato a Senise il 14 ottobre 1953, residente in Potenza, via Anzio n.18, codice fiscale MRC FNC 53R14 I610W;

- tutti della cui identità personale io Notaio sono certo. --

I qui comparsi:-----

- Calia Giovanni, che dichiara di rappresentare il Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori OO.PP. della Provincia di Matera, aderente all'ANCE ed all'Unione Industriali della Provincia di Matera;-----

- Delicio Domenico, che dichiara di rappresentare la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - FENEAL-UIL della Provincia di Matera;-----

- David Vincenzo, che dichiara di rappresentare la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini - FILLEA-CGIL della Provincia di Matera;-----

- Marccone Francesco, che dichiara di rappresentare la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini - FILCA-CISL della Provincia di Matera;-----

mi richiedono di depositare nei miei atti notarili lo Statuto della "CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI MATERA", dichiarando che tale Statuto è quello che risulta dalle modifiche apportate a tutto il 15 dicembre 1998, ed in particolare a seguito delle modifiche introdotte ai fini dell'art.5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 (relativo alla disciplina tributaria degli enti non commerciali) consistenti:-----

a) - nel divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;-----

b) - nell'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in

caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662.-----

A tale richiesta aderendo, io Notaio ricevo detto Statuto che consiste in n.ro 8 (otto) pagine, bollate ai sensi di legge, scritte per una sola facciata, e che vengono debitamente sottoscritte dai richiedenti e da me Notaio.-----

Il documento non presenta postille, abrasioni, correzioni, o altri vizi visibili; esso viene allegato sotto la lettera "A" al presente atto e con questo verrà sottoposto alla formalità di registrazione.-----

I comparenti stessi, nel dispensarmi dalla lettura di tale statuto, in quanto ben conosciuto, mi autorizzano a rilasciare copia autentica del presente atto a chiunque ne faccia richiesta.

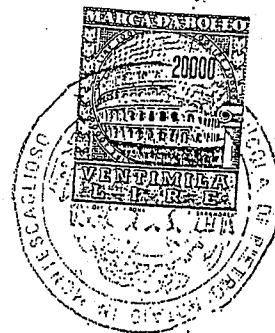
Richiesto,
ho rogato questo atto che ho letto alle parti le quali lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio.-----

Scritto con sistema elettronico e parzialmente completato a mano da persona di mia fiducia, l'atto consta di un foglio di cui occupa due pagine e fin qui della terza.-----

Firmato: Giovanni Calia, Delicio Domenico, Vincenzo David, Francesco Marcone, Notaio Nicola Grassano, v'è il sigillo.---

Segue allegato.-----

ALLEGATO "A"
AL N. 5577 DIRACC.



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI MATERA

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE

In conformità dell'art. 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in Roma il 26 luglio 1961 tra l'A.N.C.E., la FE.N.E.A.L., la F.I.L.C.A. e la F.I.L.L.E.A. per gli operai addetti alle industrie edizia ed affini, e, in conformità dell'art. 13 del Contratto Provinciale Integrativo di Lavoro stipulato il 26 gennaio 1962 tra il SINDACATO PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI ED IMPRENDITORI DI OO.PP. e la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILIZIA ED AFFINI aderenti alle rispettive predette Associazioni Nazionali di categoria è costituita in Matera - a decorrere dal 1 gennaio 1962 - la CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI MATERA.

ART. 2 - SEDE, FUNZIONI E DURATA

La Cassa ha la sua sede in Matera ed adempie alle proprie funzioni, quali sono tassativamente indicate nel presente Statuto, a favore degli operai compresi gli apprendisti, dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano nel territorio della provincia di Matera, le attività edilizie ed affini.

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E. e l'INTERSIND e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori (FE.N.E.A.L.-U.I.L.; F.I.L.C.A.-C.I.S.L.; F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, nonché fra il Sindacato Provinciale dei Costruttori Edili ed Imprenditori di Opere Pubbliche e la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, FE.N.E.A.L.-U.I.L.; F.I.L.C.A.-C.I.S.L.; F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. della Provincia di Matera.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

La durata della Cassa Edile è indeterminata nel tempo.

Antonio Pavia
Antonio Pavia
Antonio Pavia



ART. 3 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente. Per tutte le controversie giudiziali che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa, è competente esclusivamente il Foro di Matera.

ART. 4 - COMPITI

La Cassa ha i seguenti scopi:

- a) provvedere, a favore degli iscritti, alla riscossione ed utilizzazione dei contributi che le sono attribuiti dai lavoratori e datori di lavoro a norma dell'art.13 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 26 gennaio 1962 e dei successivi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati dalle stesse parti per gli operai edili della Provincia di Matera;
- b) provvedere alla gestione degli accantonamenti previsti dalla contrattazione collettiva di settore;
- c) provvedere alla riscossione ed utilizzazione delle multe di cui all'art.14 del Contratto Collettivo Provinciale 1962 e dei successivi contratti provinciali;
- d) svolgere tutte le forme di previdenza ed assistenza che le saranno demandate, secondo il Regolamento della Cassa e le deliberazioni del Comitato di Gestione;
- e) provvedere alla riscossione ed amministrazione delle quote sindacali, che alla Cassa sono demandate dagli accordi sindacali delle stesse Organizzazioni che hanno costituito la Cassa Edile;
- f) provvedere alla riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro, in virtù dei Contratti Collettivi di Lavoro, per l'anzianità professionale edile ed alla gestione del relativo fondo;
- g) provvedere alla riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori, in virtù dei Contratti Collettivi di Lavoro o di Accordi Collettivi di Lavoro;
- h) provvedere ad ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all'art.1 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente alle Organizzazioni Territoriali della circoscrizione di Matera ad esse aderenti.

ART. 5 - ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa Edile tutti gli operai edili ed affini dal giorno in cui prestano servizio nel territorio della Provincia di Matera, alle dipendenze di un datore di lavoro di cui all'art.2.

La iscrizione viene fatta a cura del datore di lavoro con la denuncia nominativa da trasmettere alla Cassa Edile, unitamente al versamento dei contributi e accantonamenti stabiliti dai Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro entro e non oltre il 30° giorno dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa cessa per:

- a) morte dell'iscritto;
- b) cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa;
- c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che eserciti un'attività diversa da quella indicata dall'art.2;
- d) espatrio dell'iscritto;
- e) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto;
- f) chiamata o richiamo alle armi.

[Signature]
[Signature]
Uncerto David

[Signature]

[Signature]



ART. 6 - CONTRIBUTUZIONI (VERSAMENTI ALLA CASSA)

Le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai Contratti e dagli Accordi Nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art.2 e nell'ambito di questi, dagli Accordi stipulati tra la Organizzazione dei datori di lavoro e le Organizzazioni dei lavoratori della circoscrizione di Matera ad esse aderenti.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma, la Cassa dovrà adottare, nell'ambito della legge e del contratto i provvedimenti che riterrà del caso.

ART. 7 - PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli Accordi Nazionali stipulati dalle Associazioni Nazionali di cui all'art.2 del presente Statuto e dagli Accordi Locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli Accordi Nazionali suddetti, dalle Organizzazioni: SINDACATO COSTRUTTORI EDILI e F.E.N.E.A.L., F.I.L.C.A., F.I.L.L.E.A..

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali predette nei limiti delle disponibilità dell'esercizio, accertate dal Comitato di Gestione.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi della Cassa Edile:

- a) il Comitato di Presidenza;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Consiglio Generale;
- d) il Collegio Sindacale.

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno fra i membri nominati dal Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori di OO.PP., aderente all'A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione del Sindacato stesso.

Uno dei membri delle Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovraintendere alla applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

[Handwritten signatures]
Luigi F. Mancini
Antonio D'Amico
Alto A. 21



In particolare il Comitato di Gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione agli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art.2, relativi ai contributi e alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo.

Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dal Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori di OO.PP. della Provincia di Matera aderente all'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni FE.N.E.A.L.-U.I.L.; F.I.L.C.A.-C.I.S.L.; F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di Matera aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art.2.

Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da 12 componenti, di cui sei nominati dal Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori di OO.PP., due dalla FE.N.E.A.L.-U.I.L., due dalla F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e due dalla F.I.L.L.E.A.-C.I.G.L. di Matera.

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 4 (quattro) membri del Comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta dal Presidente mediante avviso R.R. da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa, se non deciso diversamente dal Presidente, assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

In caso di assenza e/o impedimento del Direttore della Cassa, le funzioni di Segretario delle riunioni saranno svolte da un Consigliere incaricato dal Comitato di Gestione.

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali e di custodire i registri relativi.

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti, il relativo argomento sarà riproposto alla prima successiva adunanza, ordinaria o straordinaria, del Comitato di Gestione.

Quando non si raggiunga il numero legale previsto dal presente paragrafo, per rendere valida l'adunanza del Comitato di Gestione, questo dovrà essere riconvocato entro i successivi dieci giorni.

I verbali delle riunioni del Comitato di Gestione saranno firmati da tutti i membri intervenuti alla adunanza e dal Direttore della Cassa nelle sue funzioni di Segretario del Comitato o dalla persona che lo sostituisce.

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- 12 componenti del Comitato di Gestione;
- 3 componenti nominati dal Sindacato Costruttori Edili aderente all'A.N.C.E.;
- 3 componenti nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione (uno dalla FE.N.E.A.L.-U.I.L., uno dalla F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e uno dalla F.I.L.L.E.A.-C.I.G.L.).

Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo alle condizioni e con le modalità previste dagli Accordi stipulati tra le associazioni nazionali di cui all'art.2.

Spetta al Consiglio Generale di:

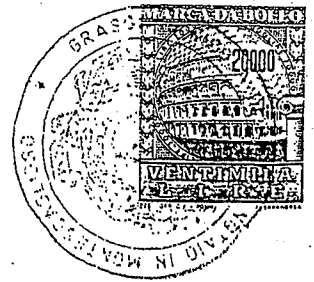
- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;

[Handwritten signatures and stamps]

Vincenzo Devo

Roberto...

[Circular stamp: CASSA DI RISERVA DI MATERA]



- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale è convocato con le stesse modalità e termini previsti per il Comitato di Gestione.

Durata degli incarichi

Tutti i membri durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

È però data facoltà alle Associazioni Sindacali designate di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I membri nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Ai membri non residenti nella città di Matera saranno rimborsate le spese di viaggio forfettizzate.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 8.
Spetta al Presidente della Cassa di:

- sovrintendere di concerto con il Vice Presidente o con il suo delegato all'applicazione del presente Statuto;
- presiede il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte a terzi ed in giudizio;
- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e presiederne le adunanze;
- dare esecuzione di concerto con il Vice Presidente, o con il suo delegato, alle deliberazioni del Comitato di Gestione;
- decidere di concerto con il Vice Presidente o con il suo delegato, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti sentito il parere del Comitato di Gestione. Quando lo ritengano opportuno, il Presidente e il Vice Presidente, hanno facoltà di invitare ad intervenire alle riunioni del Comitato di Gestione, con voto consultivo, rappresentanti e funzionari delle Organizzazioni Sindacali di categoria contraenti.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente dovrà delegare per iscritto, di volta in volta, un altro membro del Comitato di Gestione fra quelli nominati dal Sindacato Provinciale Costruttori Edili.

ART. 10 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente della Cassa dura in carica due anni salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 8.

Spetta al Vice Presidente di:

- fare le veci del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo;
- sovrintendere di concerto con il Presidente, o con il suo delegato all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione, di concerto con il Presidente, o con il suo delegato, alle deliberazioni del Comitato di Gestione;

Luigi L. L. L.
Vincenzo De Santis
Roberto Nigro
Foras



- decidere, di concerto con il Presidente, o con il suo delegato, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, sentito il parere del Comitato di Gestione.

Quando lo ritengono opportuno il Vice Presidente e il Presidente hanno facoltà di invitare ad intervenire alle riunioni del Comitato di Gestione, con voto consultivo, rappresentanti e funzionari delle Organizzazioni Sindacali di categoria contraenti.

In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente dovrà delegare per iscritto, di volta in volta, un altro membro del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dal Sindacato dei Lavoratori.

ART. 11.- COLLEGIO SINDACALE

A) Composizione

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui uno designato dal Sindacato Costruttori Edili e uno designato congiuntamente dalla F.E.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.I.G.L. aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art.2.

Essi devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori ufficiali dei conti o nell'Albo dei Dottori Commercialisti o nell'Albo dei Ragionieri collegiati oppure nell'Albo dei Revisori contabili.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo dai primi due, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Matera. Quest'ultimo Sindaco, deve essere iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, o all'Albo dei Dottori Commercialisti o a quello dei Ragionieri.

Le stesse Organizzazioni Provinciali di categoria designano inoltre due Sindaci supplenti (uno dell'Associazione Imprenditoriale ed uno le Organizzazioni dei lavoratori) sempre tra gli iscritti negli Albi di cui al secondo comma - destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

B) Durata

I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

C) Compensi

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione in sede di approvazione del bilancio.

D) Attribuzioni

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

I Sindaci devono riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consultivi della Cassa per controllarne la rispondenza nei registri contabili e/o tabulati.

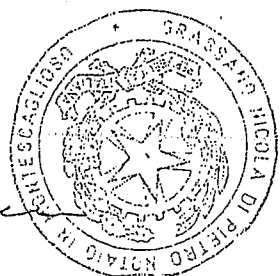
Esso si riunisce ordinariamente una volta al bimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberatorio.

[Signature]
Vincenzo Devel
[Signature]

Nato Nisha per



ART. 12 - PERSONALE DELLA CASSA

Gli uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato dal Comitato di Gestione della Cassa scelto in una rosa di candidati designati da tutte le Associazioni stipulanti il presente Statuto.

I compiti del Direttore sono stabiliti dal Comitato di Gestione.

L'assunzione di altro personale della Cassa è fatta dal Comitato di Gestione sentito il parere del Direttore.

Il trattamento normativo ed economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale della Cassa verrà determinato da apposito regolamento da approvarsi dal Comitato di Gestione.

ART. 13 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;
- dagli avanzi di gestione, non altrimenti destinati dal Comitato di Gestione e dalle somme destinate a promuovere speciali riserve ed accantonamenti;
- dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile, possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonchè in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

ART. 14 - RENDITE

Le rendite della Cassa sono costituite:

- dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui alla lettera a) dell'art. 4, nonchè dall'ammontare delle multe di cui al comma c) dell'art. 4 del presente Statuto dedotto una percentuale del 5% da destinare al fondo di riserva ordinario;
- dagli interessi attivi sui contributi e sul fondo per gratifica natalizia, ferie e riposi annui, il cui accantonamento è demandato alla Cassa e sulle somme riscosse per le quote sindacali;
- dagli interessi di mora per ritardati versamenti dei contributi paritetici di competenza della Cassa, dagli accantonamenti e dalle quote sindacali;
- dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa.

ART. 15 - PRELEVAMENTI E SPESE

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate di cui all'articolo precedente.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari e bancari, ecc.) firmati dal Presidente e controfirmati dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o di chi li sostituisce per espressa delega scritta.

[Handwritten signatures]
Antonio De Vito
Forsan

[Handwritten signature]
Nobis Nish...



ART. 16 - ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° ottobre di ogni anno e terminano il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi, riguardanti le singole gestioni della Cassa, i quali debbono essere approvati dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro 30 giorni dalla loro approvazione i bilanci stessi - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio sindacale e corredati in ogni caso dai dati analitici congiuntamente richiesti dalle componenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Gestione, debbono essere inviati alle Organizzazioni medesime, perché le stesse si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni a riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Ai fini di cui sopra, detti bilanci consuntivi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Generale.

Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione, che sarà incaricata di trasmetterlo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente atto, sentito il parere del Comitato di Gestione della Cassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi ogni attività per disposizioni di legge o qualora cessi, per qualsiasi titolo, o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni Sindacali Provinciali stipulanti, provvederanno alla nomina di due liquidatori, dei quali uno nominati dal Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori di OO.PP. della Provincia di Matera e uno dei Sindacati Provinciali dei Lavoratori stipulanti.

Un terzo liquidatore, che funzionerà da Presidente, verrà nominato dalle predette Organizzazioni di comune accordo, oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Matera.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente; in caso di suo scioglimento per qualunque causa, - ad altra organizzazione con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

ART. 18 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto può essere proposta dal Comitato di Gestione della Cassa e in ogni caso deve essere concordata dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, con atto aggiuntivo che formerà parte integrante del presente Statuto.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

no vanto Felice

Luigi L'Esposito
Marcanto De Vito
Ranea

N. ho Nish Khan

